







Servizi ICT per il turismo BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI

Bando pubblico









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto e finalità degli aiuti e risorse stanziate

- 1. Sardegna Ricerche, Agenzia Regionale per la ricerca e l'innovazione della Regione Autonoma della Sardegna, con delibera del CTG n. 5/42 del 4 giugno 2013, ha approvato un programma di interventi per favorire l'acquisizione di servizi destinati all'introduzione di strumenti ICT nelle aziende del settore turistico.
- 2. Il bando cofinanzia i servizi per l'implementazione di un sistema di strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali, che vengono descritti in un piano di intervento presentato in sede di domanda di partecipazione.
- 3. Le risorse stanziate per il presente Bando Pubblico ammontano a complessivi Euro 500.000,00 inclusi i costi di valutazione delle domande pervenute, a valere sui fondi dell'art. 26 della Legge Regionale. 24 dicembre 1998, n. 37. Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio (Piano del Lavoro di Sardegna Ricerche).
- 4. L'intervento intende integrarsi con le iniziative dell'Amministrazione Regionale che mirano alla promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale attraverso la creazione di una piattaforma tecnologica per la gestione della destinazione (DMS regionale).

Articolo 2

Riferimenti normativi

- 1. Gli aiuti di cui al presente Bando Pubblico vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).
- 2. L'intervento fa riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata sulla G.U.U.E. del 30 dicembre 2006;









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
- DPR 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
- Art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005);
- L.R. 7 agosto 2007, n. 7 riguardante "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- Art. 26 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari degli aiuti previsti nel presente Bando Pubblico le Micro, Piccole e Medie Imprese, individuate come tali in conformità a quanto definito dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, con unità operativa ubicata nel territorio della Regione Sardegna, operanti come attività prevalente nel seguente settore di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
 - Sezione I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 Alloggio ed alle sole Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.
- 2. I Soggetti beneficiari devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di accesso e devono possedere alla stessa data i requisiti di P.M.I.
- 3. L'impresa non può presentare più di una domanda sul presente Bando.
- 4. I soggetti beneficiari sono ammissibili solo se dispongono di una struttura localizzata in Sardegna e attiva da almeno un anno.
- 5. Si intende convenzionalmente "attiva", la struttura che nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (2012), risulti aperta e con presenza di clienti.
- I soggetti beneficiari devono avere una struttura ricettiva con un minimo di 50 posti letto.
- 7. I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione al bando devono sussistere in capo al beneficiario fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla scadenza dei termini per la rendicontazione delle spese e per i cinque anni successivi alla chiusura del servizio.
- 8. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) 1998/2006 non rientrano nel presente regime di aiuti:





UNIONE EUROPEA





REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquicoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei seguenti casi:
 - I. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - II. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari:
- d) attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione;
- f) imprese attive nei settori carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto di terzi.
- 9. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, ai sensi dell'art.1, comma 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Articolo 4

Interventi agevolabili

- 1. Gli interventi agevolabili sono i servizi finalizzati all'implementazione di un sistema di strumenti gestionali informatici tra loro integrati per la gestione dei principali processi e attività aziendali.
- 2. Il costo ammissibile per gli interventi previsti nell'ambito del Bando e nel piano di intervento proposto, è rappresentato esclusivamente dal corrispettivo dei servizi di consulenza forniti dai soggetti di cui al successivo art. 6 (Fornitori dei servizi). Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA e degli eventuali oneri contributivi.
- 3. Sono ammissibili le spese sostenute per l'implementazione dei servizi a partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, in caso di richiesta di anticipazione, o dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.
- 4. Per essere ammissibili, i servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 5. Dalle consulenze sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca o altri canoni connessi all'utilizzo del software.
- 6. Sono inoltre escluse le spese relative:
 - a. alla formazione del personale;
 - b. ad imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
 - c. a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
 - d. a servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
 - e. a servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
- 7. In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del piano di intervento presentato e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.

Articolo 5

Forma ed intensità dell'agevolazione

- 1. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), dietro formale assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dell'impegno che l'importo complessivo degli "aiuti de minimis" concessi alla medesima impresa non superi i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 2. Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% dei costi riconosciuti in sede di rendicontazione finale dell'intervento.
- 3. Il costo complessivo del Piano di intervento non potrà essere superiore a Euro 25.000,00.
- 4. Il piano di intervento presentato dovrà avere un durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi.
- 5. La dotazione finanziaria del bando è pari a Euro 500.000,00, inclusi i costi di valutazione delle domande pervenute.

Articolo 6

Fornitori dei servizi

 L'impresa beneficiaria accede a prestazioni consulenziali mediante un rapporto diretto con i fornitori dei servizi individuati. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del piano d'intervento. Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve







REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dimostrare di avere esperienza nella tipologia di servizio erogata e autocertificarla indicando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti nell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o similare a quella richiesta dal soggetto proponente ai sensi del presente Bando.

- 2. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. E' concesso demandare a collaboratori o partner esterni, non appartenenti alla propria struttura organizzativa, lo svolgimento delle attività non strettamente inerenti alla parte tecnologica.
- 3. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di beneficiari. Sono considerati fornitori dei servizi i professionisti soggetti al regime IVA ovvero a regime fiscale di vantaggio ex art. 1, comma 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'art.27 D.L. 98/2011 ovvero società di consulenza, professionisti coinvolti a qualsiasi titolo nelle compagini societarie dei soggetti partecipanti al presente bando.
- 4. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere previamente autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell'ambito dell'azione prevista dal presente Bando declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
- 5. Il fornitore dei servizi, non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ne' con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare:
 - Domanda di accesso al programma "Servizi ICT per il turismo" in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante; (Allegato A)
 - Piano d'intervento che si intende sviluppare redatto esclusivamente secondo le indicazioni di cui all'allegato B;
 - Curriculum vitae del fornitore di servizio;
 - Informativa sulla Privacy (Allegato C).









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, inserita in un unico plico recante la dicitura "Sardegna Ricerche Servizi Ict per il turismo", deve essere inviata scegliendo tra le diverse modalità:
 - sulla casella PEC di Sardegna Ricerche: protocollo@cert.sardegnaricerche.it;
 - mezzo raccomandata A/R o servizio di Postacelere;

al seguente indirizzo: Sardegna Ricerche – Ufficio REA/NET Località Piscina Manna Edificio 2 09010 PULA (CA).

- 3. Le domande potranno essere inviate entro il termine del 30 marzo 2014.
- 4. Non vengono considerate valide:
 - le domande presentate incomplete;
 - le domande non sottoscritte con le firme autografe e autocertificate allegando la copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- 5. Le domande dovranno comunque pervenire entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza di cui al precedente comma 3.
- 6. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o per la dispersione di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del proponente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 8

Verifica di ammissibilità delle domande

- 1. Le domande di accesso agli aiuti, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, verranno sottoposte ad un esame istruttorio, volto alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti di cui all'art. 3 del Bando ed alla verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata.
- 2. Qualora la domanda inviata a Sardegna Ricerche sia priva di elementi essenziali, ai fini della valutazione del piano di intervento, non sarà considerata valida e saranno specificate le ragioni dell'inammissibilità. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, Sardegna Ricerche, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione, con specifica nota. Il richiedente è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e Sardegna Ricerche ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'interessato.









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 9 Valutazione delle domande

- 1. La valutazione dei piani di intervento sarà affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione nominata dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche.
- 2. I criteri utilizzati per la valutazione dei piani d'intervento sono:
 - a. Qualità del piano di intervento. Saranno valutati la qualità, la chiarezza, la definizione e quantificazione degli obiettivi del piano. Sarà inoltre valutata la coerenza dei servizi/moduli gestionali da implementare rispetto alle caratteristiche aziendali e ai mercati di riferimento (max. 50 punti).
 - b. *Congruità costi*. Sarà valutata la congruità dei costi rispetto alle attività previste e il livello di realizzabilità dell'intervento misurato anche in relazione alla complementarietà delle fasi in cui l'intervento si sviluppa. (max. 20 punti).
 - c. Esperienza del fornitore di servizi. Sarà valutata l'esperienza del fornitore dei servizi (max. 20 punti).
 - d. Sensibilità delle imprese nei confronti delle tematiche ambientali. Sarà valutato il possesso di certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività aziendali. (max. 5 punti).
 - e. *Grado di efficacia del principio di pari opportunità e non discriminazione* riferito alla percentuale di personale femminile direttamente impiegato per la realizzazione del piano d'intervento. (max. 5 punti).
- 3. La valutazione di ciascun piano d'intervento si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente i piani d'intervento che raggiungeranno un punteggio pari ad almeno 60/100 saranno ammissibili agli aiuti sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
- 4. La Commissione tecnica di valutazione potrà avvalersi del parere di esperti qualora la valutazione del piano di intervento richieda specifiche competenze tecniche.
- 5. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal proponente, Sardegna Ricerche ha facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti in merito al piano di intervento presentato.
- 6. In sede di valutazione, oltre all'attribuzione del punteggio, la Commissione Tecnica di Valutazione si riserva di rimodulare il costo complessivo del piano d'intervento adeguando il costo dei servizi richiesti considerati non congrui.

Articolo 10

Concessione delle agevolazioni e obblighi del beneficiario

1. Sulla base delle risultanze della valutazione, il Direttore Generale di Sardegna Ricerche adotterà i provvedimenti di concessione provvisoria degli aiuti.









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2. Gli Uffici di Sardegna Ricerche provvedono alla comunicazione di concessione provvisoria dell'aiuto, riferita al provvedimento di determinazione del Direttore Generale ovvero, qualora siano state richieste anticipazioni dell'importo dell'aiuto concesso, alla stipula di un apposito contratto che disciplini le garanzie da prestare e gli obblighi del beneficiario per l'avvio, l'esecuzione, la rendicontazione ed il controllo sui servizi per l'innovazione realizzati.
- 3. Alle imprese ammesse agli aiuti verrà inviato, attraverso raccomandata A/R o tramite posta certificata, provvedimento di concessione provvisoria, che a seguito dell'istruttoria, potrà risultare ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di domanda. In tale caso sarà compito dell'impresa beneficiaria accettare espressamente entro 20 giorni, dalla data di ricevimento del suddetto documento, le modifiche proposte. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia agli aiuti e comporterà la revoca degli aiuti concessi.
- 4. La concessione provvisoria dell'aiuto comporterà per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca:
 - a) ultimare l'iniziativa non prima di 12 mesi ed entro 18 mesi dalla data di avvio dell'attività comunicata a Sardegna Ricerche;
 - b) apportare capitale, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, pari al 30% del costo complessivo ammesso a finanziamento:
 - c) rispettare l'obbligo di Stabilità delle operazioni previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006: tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del aiuto finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - d) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile;
 - e) rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
 - f) garantire il rispetto della normativa antimafia;
 - g) garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio;
 - h) rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate);
 - i) rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente nonché dalla documentazione relativa allo stato di avanzamento dell'intervento;



UNIONE EUROPEA





REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- j) garantire che le spese rendicontate siano reali e che i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'intervento;
- k) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. 1828/06 relative agli interventi informativi e pubblicitari concernenti le operazioni cofinanziate;
- m) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
- n) dare immediata comunicazione a Sardegna Ricerche della volontà di rinuncia al aiuto mediante lettera raccomandata a/r;
- o) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma cofinanziato;
- p) comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte di Sardegna Ricerche, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% del costo, senza modificarne l'importo complessivo;
- q) comunicare a Sardegna Ricerche, alla conclusione dell'intervento il grado di conseguimento degli obiettivi fissati quantificando, tra l'altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatto previsti;
- r) garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- s) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- t) restituire i contributi erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell'intervento;
- u) comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
- v) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- w) presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).







REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 11 Erogazione delle agevolazioni

- Entro 30 giorni dalla data per la conclusione delle attività indicata nel piano d'intervento, l'impresa deve richiedere l'erogazione dell'aiuto con la presentazione della domanda di erogazione dell'aiuto a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), riportante la dicitura: "Sardegna Ricerche, Ufficio REA/NET – Servizi ICT per il turismo – domanda di erogazione dell'aiuto".
- 2. Il beneficiario deve allegare alla domanda di erogazione dell'aiuto i seguenti documenti:
 - relazione tecnica finale del piano d'intervento, contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nel piano di intervento approvato. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto elettronico (CD-ROM);
 - fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti (potranno essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute dalla data successiva alla firma del contratto o di emanazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto).
- 3. Sardegna Ricerche erogherà l'aiuto all'impresa sulla base della documentazione tecnica provante la conclusione delle attività svolte e la documentazione amministrativo-contabile di spesa attestante i costi sostenuti.
- 4. La domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa dovrà essere sottoscritta.
- 5. Qualora il piano di intervento sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del piano di intervento e all'eventuale riduzione dell'agevolazione ovvero al mancato riconoscimento dell'aiuto ove risultassero profondamente modificati i presupposti del piano di intervento originale.
- 6. L'aiuto viene erogato da Sardegna Ricerche ai beneficiari dietro verifica della regolarità contributiva, secondo le due seguenti modalità:
 - a) Anticipazione fino al 80% dell'importo dell'aiuto concesso:
 - stipula del contratto di concessione dell'aiuto, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta;
 - saldo dell'aiuto complessivo concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale.

La garanzia fideiussoria avrà una durata pari alla durata del piano di intervento presentato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte.

Sardegna Ricerche autorizza lo svincolo della garanzia fideiussoria al ricevimento e alla verifica positiva della rendicontazione finale presentata dal beneficiario, per un importo totale pari al costo complessivo del piano di intervento.









REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) Erogazione dell'aiuto in un'unica soluzione:

I beneficiari possono richiedere l'erogazione in un'unica soluzione a seguito della presentazione della relazione tecnica finale e della rendicontazione della spesa. L'aiuto sarà erogato ai beneficiari sulla base del provvedimento di delibera di finanziamento del piano da parte del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, a seguito della positiva verifica tecnica del piano di intervento e della positiva verifica amministrativa della rendicontazione della spesa.

Il provvedimento di erogazione dell'aiuto specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti nel progetto approvato e rendicontati dal richiedente.

7. La verifica del piano di intervento prevede:

- verifica tecnica
- verifica amministrativa

La *verifica tecnica* consiste in un controllo della realizzazione del piano di intervento. La verifica sarà completata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa.

La *verifica amministrativa* consiste nella verifica della validità della documentazione di spesa presentata. La verifica amministrativa sarà completata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa.

- 8. E' considerata valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 9. La documentazione di spesa per le erogazioni dell'aiuto dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autenticata.
- 10. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere.
- 11. Ai fini dell'erogazione a saldo, Sardegna Ricerche esaminerà tale rendicontazione e verificherà, con un giudizio di congruità e di pertinenza delle spese evidenziate, le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al piano di intervento approvato.
- 12. Prima della stipula del contratto/concessione dell'aiuto attraverso apposito provvedimento, Sardegna Ricerche richiede all'Istituto competente (I.N.P.S.) il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) delle imprese beneficiarie. Gli uffici, successivamente alla firma del contratto/concessione dell'aiuto, attribuiscono il codice unico di progetto (CUP) per gli aiuti che verranno concessi ai beneficiari sulla base del piano presentato e approvato.







REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13. Sardegna Ricerche emanerà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica tecnica e amministrativa, il provvedimento di erogazione dell'aiuto con atto di determinazione del Direttore Generale e lo trasmetterà al beneficiario.

Articolo 12

Variazioni progettuali e proroghe

- Sardegna Ricerche può accordare delle variazioni progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 10, lettera p, del presente Bando e concedere, con atto di determinazione del Direttore Generale, delle proroghe di ulteriori tre mesi, rispetto al periodo previsto per la realizzazione del piano di intervento e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata.
- 2. L'impresa che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori indicata nel piano di intervento.

Articolo 13

Revoca delle agevolazioni

- 1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle regole previste dal presente Bando e dal provvedimento di concessione provvisoria o dal contratto, o l'eventuale difformità dell'intervento realizzato rispetto all'intervento agevolato, determinerà la revoca dell'aiuto da parte di Sardegna Ricerche, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, lett. p), in merito alla richiesta di variazioni progettuali.
- 2. In ogni caso Sardegna Ricerche dispone la revoca totale delle agevolazioni quando:
 - a. il beneficiario non rispetti i requisiti e gli obblighi dei soggetti beneficiari, previsti dal presente Bando e dalla normativa di riferimento.
 - b il beneficiario non destini gli aiuti agli scopi indicati nella domanda;
 - c. il beneficiario rilasci notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - d il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispettino gli obblighi assunti verso Sardegna Ricerche.
- 3. In caso di revoca totale degli aiuti, il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare dell'aiuto ricevuto, maggiorato degli interessi legali.
- 4. In caso di revoca parziale degli aiuti, Sardegna Ricerche provvede al calcolo proporzionale dell'importo dell'aiuto concesso e il beneficiario deve restituire la quota proporzionale dell'aiuto eventualmente percepito indebitamente, maggiorato degli interessi legali.









REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 14 Cause di esclusione

Sono causa di esclusione dagli interventi previsti dal presente Bando:

- A. le proposte di partecipazione provenienti da soggetti considerati non ammissibili o che:
 - siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
 - abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione che concede gli aiuti;
 - non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
 - siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
 - a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.
- B. le proposte non sottoscritte, incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni stabilite nel Bando;
- C. le attività già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.
- D. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al presente Bando:
 - i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del progetto/piano;
 - i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi;
 - i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Clausola Deggendorf)";









REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il <<de minimis>>) a valere sulle risorse regionali, nazionali o comunitarie, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.

Articolo 15 Monitoraggio e controlli

Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del piano di intervento, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L'attività mira ad accertare la corretta realizzazione del piano d'intervento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dal presente Bando.

Sardegna Ricerche di propria iniziativa o su indicazione degli organi competenti, effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dalle imprese.

Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, Sardegna Ricerche, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari degli aiuti, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Articolo 16 Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sabrina Orrù.

Articolo 17 Durata del regime

Il regime di aiuti è applicabile sino al 30/06/2014 fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea relativamente alle scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento.







REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 18 Riservatezza

Per poter accedere agli aiuti previsti dal presente Bando Pubblico è necessario autorizzare Sardegna Ricerche al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue modifiche ed integrazioni) dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività connesse agli interventi per cui è richiesto l'aiuto. Tale trattamento, da autorizzare espressamente compilando il modulo di cui all'Allegato C, è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di inammissibilità della domanda di concessione dell'aiuto.

Per informazioni e assistenza

Sardegna Ricerche

Unità Organizzativa Servizi Reali Sabrina Orrù – Giuseppe Enna Web: www.sardegnaricerche.it E-mail: orru@sardegnaricerche.it

Tel. 070 92431